

GIUNTA REGIONALE
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, EDILIZIA, POLITICHE
ABITATIVE, PARCHI E FORESTAZIONI
PARI OPPORTUNITA', COOPERAZIONI
INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO



L'ASSESSORA

BARBARA LORI

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/
DEL	/	/

Alla Consigliera regionale
Marta Evangelisti

Alla Presidente
dell'Assemblea legislativa regionale
Emma Petitti

**Oggetto: risposta scritta all'interrogazione n. 6305/2023 della Consigliera Marta Evangelisti
gruppo Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni**

Gentile consigliera,

il progetto sul quale verte la presente interrogazione non ha interessato ad oggi la Regione Emilia-Romagna se non nella misura in cui, a richiesta della Città metropolitana *“tesa a verificare la possibilità di fare la conferenza di servizi per rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 D.Lgs 114 e art. 11 della LR 14/1999 nell'ambito della procedura afferente Accordo di Programma in variante.*

Il Settore Commercio della RER ha confermato che *“trattasi di due distinte procedure e che la procedura di conferenza di servizi, richiedendo tra gli elementi da verificare la conformità agli strumenti urbanistici e di pianificazione, è a valle di qualsiasi procedura di variante e, quindi, l'Ente competente all'avvio della procedura finalizzata al rilascio dell'autorizzazione commerciale (Comune), ove ne ravvisi l'esigenza in termini semplificativi, può avviare la conferenza di servizi per l'autorizzazione in pendenza della sottoscrizione dell'Accordo di programma in variante, fermo restando che la seduta conclusiva, in cui la CDS esprime il parere, può svolgersi solo dopo il perfezionamento della procedura urbanistica.”.*

Il medesimo contributo evidenzia, altresì, che *“la competenza del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport in merito alle Grandi Strutture di Vendita (GDV) è afferente al parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione commerciale (di competenza del Comune) per grande struttura di vendita (GDV), ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 114/98 e dell'art.11 della LR 14/1999.*

Al fine di ottenere informazioni utili alla redazione della presente risposta, dunque, l'ufficio “Area Pianificazione Territoriale Urbanistica e Tutela del Paesaggio” ha provveduto, con lettera agli atti Prot. 25.01.2023.0061304.U, a inoltrare una richiesta di informazioni al riguardo al Comune di Anzola dell'Emilia e alla Città metropolitana di Bologna, in qualità di ente amministrativo coinvolto per gli aspetti eventualmente connessi alla possibile variante.



Via Aldo Moro 30
40127 Bologna

tel 051.527.3790-
3804-3857

asspianificazione@regione.emilia-romagna.it
asspianificazione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Dalla risposta pervenuta dal Comune si evince che *“...Il progetto ha le caratteristiche per essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via (screening) ai sensi del D.lgs. 152/2006, e per tale motivo è stato depositato da parte del Soggetto Attuatore e ricevuto con nostro protocollo generale n.28420 del 22/11/2021, l'elaborato “21.4 / AMB / RL / Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.I.A...” e che “tale procedimento è di esclusiva competenza Comunale...Vista la completezza documentale e ottenuto il parere di A.R.P.A.E., richiesto con nota prot.1910 del 26/01/2023, si procederà alla conclusione dell'istruttoria nei termini della Conferenza di Servizi preliminare.”*

Quanto agli *“oneri derivanti dall'attuazione di questo intervento, confluiranno nel Fondo perequativo metropolitano, nelle quote pari al 50% degli Oneri di Urbanizzazione secondaria, del contributo straordinario e delle eventuali monetizzazioni nel caso di aree per dotazioni territoriali, così come previsto dall'art.51 del PTM. Le risorse del Fondo perequativo metropolitano verranno utilizzate secondo il comma 5 lettera C dell'art.51 del PTM”.*

Ancora *“...non risultano consultazioni con i Comuni dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia per ottenerne i pareri durante il corso del procedimento dell'accordo Territoriale sottoscritto con Città Metropolitana ed i comuni dell'Unione Terre d'Acqua, mentre sono state invitate alla seduta della Conferenza di Servizi preliminare indetta con prot.30043 del 10/12/2021, i rappresentanti dei Comuni di Bologna, Valsamoggia e Zola Predosa, i quali, dal verbale prot.1798 del 26/01/2022, si evince che non abbiano partecipato”.*

Quanto alla posizione espressa da associazioni sindacali categorie produttive, il Comune descrive un percorso partecipativo ampio che da fine 2018 ha coinvolto residenti e commercianti.

Infine, *“ai sensi dell'art.11 della L.R. n.14/1999, ai Comuni contermini e a quelli appartenenti alla stessa area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle Organizzazioni dei Consumatori, alle Organizzazioni provinciali delle imprese del commercio e alle Organizzazioni sindacali sarà data notizia dell'indizione della Conferenza di Servizi, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione commerciale per la grande struttura di vendita, al fine di partecipare a titolo consultivo ai sensi del comma 4 dell'art.9 del D.Lgs, n.114 del 1998.”*

La risposta pervenuta da Città Metropolitana riferisce che *“il procedimento in oggetto alla presente richiesta di informazioni è un Accordo di Programma in variante agli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE), attualmente in corso, ai sensi dell'articolo 60 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.24/2017. Questo procedimento è finalizzato a dare attuazione agli impegni sottoscritti il giorno 11/05/2021 nell'“Accordo Territoriale per la realizzazione di un polo funzionale metropolitano a marcata caratterizzazione commerciale, connesso alla realizzazione di edilizia ERS/ERC a Lavino nel Comune di Anzola dell'Emilia”, fra la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara Di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto.*

L'Accordo Territoriale è finalizzato alla realizzazione del Polo funzionale metropolitano di cui all'articolo 44 del PTM denominato *“Centro Servizi Lavino – (Anzola dell'Emilia) che prevede la realizzazione di una struttura di vendita di rilevanza metropolitana superiore (grande struttura di livello superiore) pari a 6.000 mq di Superficie di Vendita di cui 4.500 mq alimentare, ai sensi del Glossario 1 del PTM “Glossario delle tipologie commerciali”, la realizzazione di quote di edilizia residenziale di pubblico interesse individuate in 91 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)*

e 92 alloggi di Edilizia Residenziale Convenzionata (ERC) per circa 14.000 mq di Su e un parco urbano di interesse intercomunale di circa 7 ettari.

La Città Metropolitana conferma, inoltre che:

- il progetto *“risulta oggetto di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di competenza comunale. Come da accordi intercorsi con l'amministrazione comunale, tale procedura è da concludersi entro il termine della fase preliminare del procedimento. Per tale ragione si demandano ulteriori approfondimenti all'Amministrazione comunale competente circa l'avvio e l'esito della stessa.”*

- *“questo procedimento partecipa al fondo perequativo metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 51 del PTM. Con riferimento all'utilizzo delle risorse che confluiscono nel fondo perequativo metropolitano, si precisa che le finalità del fondo sono riconducibili al perseguimento di politiche per il sostegno delle aree caratterizzate da maggiori fragilità sociali, demografiche ed economiche, al fine di favorire uno sviluppo più armonico del territorio metropolitano.”*

- *“in merito alla richiesta di parere all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia si precisa che ai sensi dell'articolo 44 comma 4, l'Accordo Territoriale di cui in premessa è stato sottoscritto da tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Acqua. Si precisa altresì, che in ottemperanza all'articolo 44 comma 13 del PTM, sarà necessario acquisire il parere vincolante dei Comuni contermini (di cui alcuni facenti parte dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia) e dell'Unione Terre d'Acqua in seno al procedimento in corso, affinché successivamente sia possibile avviare il procedimento di autorizzazione commerciale come previsto dall'articolo 11 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n.14/1999.”*

Per quanto fin qui chiarito, la competenza regionale rispetto al procedimento in corso non riguarda gli strumenti urbanistici, ma si esplicherà esclusivamente nel parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione commerciale (di competenza del Comune) per grande struttura di vendita (GDV), ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 114/98 e dell'art.11 della LR 14/1999 nell'ambito della Conferenza di servizi prevista all' art. 9 del D. Lgs. 114 del 1998.

Da ultimo, come evidenzia il contributo dell'Assessorato al Commercio, *“in relazione ai criteri di programmazione commerciale a cui devono rispondere gli strumenti urbanistici (comunale e provinciale), si ritiene doveroso ravvisare come il processo di liberalizzazione che ha interessato più in generale i servizi e l'avvio e l'esercizio delle attività economiche ed i provvedimenti normativi comunitari e nazionali in materia, abbia modificato il quadro normativo di riferimento.*

Infatti, a seguito della Direttiva n.2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno (e del d.lgs.59/2010 che ne ha dato attuazione nel nostro diritto positivo) è mutato il “paradigma” sul quale si fondano i “modelli” di programmazione commerciale.

Da una impostazione basata su quote di mercato definite in via autoritativa, di matrice prettamente economica (funzionali al mantenimento dell'equilibrio domanda - offerta), ormai pienamente superata dal processo di liberalizzazione intervenuto, si è andati verso una impostazione basata su valutazioni urbanistiche e di impatto ambientale, con riferimento all'apertura delle medie strutture e, più segnatamente, per le grandi strutture. La Regione Emilia-Romagna con LR 7/2014 “legge comunitaria per il 2014”, in adeguamento agli interventi di liberalizzazione del settore, all'art. 63 ha pertanto disposto la disapplicazione della pianificazione provinciale ove preveda limiti di dimensionamento delle grandi strutture di vendita rispetto al totale

della dotazione basati sui “cd. range commerciali” della capacità insediativa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14 del 1999.

L’impianto normativo che si è venuto a delineare a seguito della Direttiva “Bolkestein” e della normativa nazionale conseguenziale (cfr. art.31, c.2 e 34 del D.l.201/2011) si fonda infatti sull’assunto che vanno ritenuti illegittimi quegli atti di programmazione che impongono limiti territoriali all’insediamento di attività commerciali non ragionevoli ovvero non adeguati o ancora non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche perseguite, specificatamente impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici (cfr art1,c.1, lett.b) D.l.1/2012).”

Cordiali saluti

Barbara Lori
(firmato digitalmente)